



Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale **36** del **02/08/2023**

IL SINDACO

- ❖ **Premesso** che pervengono frequentemente proteste e lamentele sia da parte degli esercenti che di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare le Piazze pubbliche per giochi individuali o collettivi come quello del pallone che determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato;
- ❖ **Considerato** che le predette condotte rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;
- ❖ **Ravvisata**, quindi, la necessità di adottare idoneo provvedimento che mira a preservare Piazza G. D'Annunzio, Piazza F.lli Rosselli e Piazza del Popolo come luoghi d'incontro, destinati alla convivialità, all'aggregazione ed alla collettività, vietando il gioco del calcio e le altre attività ludiche che possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo la pubblica incolumità o danneggiare monumenti, edifici o altri beni pubblici o privati;
- ❖ **Richiamato** l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 18/04/2017, n. 48, ai sensi del quale il sindaco può adottare ordinanze *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, **con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche**"*
- ❖ **Visto** l'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 – emesso in attuazione dell'articolo 54, comma 4-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nella parte in cui precisa che per *incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle **norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale***;
- ❖ **Ritenuto**, pertanto, con il presente provvedimento vietare in Piazza G. d'Annunzio, Piazza del Popolo e Piazza Rosselli lo svolgimento del gioco del calcio ed altre attività collettive e individuali se prive delle previste autorizzazioni;

Piazza Del Popolo, N. 1 – Qualiano (NA) – 80019. Centralino: (+39) 081 8192001 - FAX (+39) 081 8192252

protocollo.qualiano@asmepc.it

P.IVA: 01631080635 - C.FISC: 80034790636

❖ **Dato atto** che il presente provvedimento è perfettamente compatibile con i nuovi poteri concessi al Sindaco dall'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così precedentemente richiamato;

❖ **Visto** il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con la delibera di Consiglio comunale n.04 del 14 febbraio 2003, ed in particolare:

✓ l'art.7 (Comportamenti vietati), comma f) avente ad oggetto **“praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche che possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per gli altri, procurare danni a persone e cose”**;

✓ l'art. 6 “Sanzioni” con il quale vengono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse e di cui al predetto regolamento;

❖ **Visto** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

❖ **Visto** lo Statuto comunale;

❖ **Visto** il T.U. 267/2000;

ORDINA

1) È vietato in Piazza Gabriele D'Annunzio, Piazza del Popolo ed in Piazza F.lli Rosselli il gioco del calcio e tutte le attività ludiche individuali o collettive non autorizzate, in quanto possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza delle persone o l'integrità del patrimonio pubblico e privato;

2) Nel caso di violazione di cui al punto 1), ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale, comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 3.000,00, con l'applicazione delle procedure previste dalla legge n. 689/81;

3) Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni di cui al presente provvedimento;

DISPONE

➤ la pubblicazione della Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio Istituzionale dell'Ente per giorni 15;

➤ che la notifica della presenta Ordinanza venga notificata tramite il messo comunale alla Polizia Municipale del Comune di Qualiano, alla Stazione Carabinieri di Qualiano;

➤ che il Comando di Polizia Municipale e quanti tenuti in forza di legge provvedano per la vigilanza a quanto stabilito col presente provvedimento;

➤ che il Comando di Polizia Municipale provveda per l'installazione di appositi avvisi in Piazza del Popolo e Piazza Rosselli, riportando il divieto disposto con il presente provvedimento e gli estremi della presente Ordinanza;

AVVERTE

➤ che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/71, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Campania; in alternativa potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla casa comunale, addì 02/08/2023

Il Sindaco
Er. Raffaele De Leonardis

